



POLICY

Soggetti Collegati - Politiche in materia di attività di rischio e conflitti d'interesse

Oggetto	Soggetti Collegati - Politiche in materia di attività di rischio e conflitti d'interesse
Redatto	Direzione Generale
Approvazione	Consiglio di Amministrazione
Data approvazione	06/08/2021

Sommario

1.0	PREMESSA.....	3
2.0	RUOLI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI.....	4
2.1.	Consiglio di Amministrazione.....	4
2.2.	Comitato Esecutivo.....	5
2.3.	Direttore Generale.....	5
2.4.	Collegio Sindacale.....	5
2.5.	Amministratori Indipendenti.....	6
	6
2.6.	Le Funzioni aziendali coinvolte.....	6
3.0	IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	7
3.1	Censimento dei Soggetti Collegati.....	7
3.2	Aggiornamento del perimetro dei Soggetti Collegati.....	9
4.0	IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	10
4.1.	Perimetro delle operazioni rilevanti.....	10
4.2.	Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza.....	11
4.3.	Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie.....	12
5.0	RISCHIO INERENTE LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: LIMITI PRUDENZIALI E LIVELLO DI PROPENSIONE.....	13
6.0	IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	15
6.1.	Verifica soggetto collegato.....	15
6.2.	Verifica dei limiti di rischio.....	15
6.3.	Classificazione dell'operazione.....	16
7.0	I PROCESSI DI CONTROLLO.....	16
7.1.	Il monitoraggio dei limiti di rischio.....	16
7.2.	Superamento dei limiti.....	17
7.3.	Il ruolo delle Funzioni di Conformità e di Internal Audit.....	18
	18
8.0	LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE.....	18
8.1.	Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile.....	18
8.2	Gestione della casistica ex art. 136 TUB.....	20
8.2.1.	Ambito soggettivo di applicazione.....	20
8.2.2.	Ambito oggettivo di applicazione.....	21
8.3	Gestione dei conflitti di interesse del “personale più rilevante”.....	21
9.0	I FLUSSI INFORMATIVI.....	22
10.0	LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA.....	22
11.0	ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE.....	23

1.0 PREMESSA

La Disciplina relativa alle attività di rischio e conflitti d'interessi nei confronti dei Soggetti Collegati, (di seguito "Disposizioni"), contenuta nella Parte Terza, Cap. 11, della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, 34° agg. (che a partire dal 33° agg. del 24/06/2020 ha abrogato il Titolo V, Cap. 5, della Circolare 263/2006 di Banca d'Italia) mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti, posti ai centri decisionali di una banca, possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti anche a fronte dell'applicazione di condizioni non di mercato.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone, con le citate Disposizioni, che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie incardinato su:

- un idoneo modello di *governance*, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati;
- la definizione di riferimenti dispositivi interni (limiti, politiche, procedure). In tale ambito:
 - o limiti prudenziali e livello di propensione al rischio. I limiti sono riferiti all'ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di Soggetti Collegati in rapporto ai fondi propri della Banca;
 - o procedure deliberative, finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati (applicate a tutte le transazioni economiche, anche quelle che non generano attività di rischio); a riguardo, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'iter delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con Soggetti Collegati;
- adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei Soggetti Collegati;
- adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate con Soggetti Collegati;
- assetti organizzativi e sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con Soggetti Collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati. Le Funzioni di controllo, in particolare, sono deputate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;
- adozione di un piano di formazione adeguato e un efficace sistema di comunicazione, necessari presupposti per un atteggiamento responsabile e informato di ciascun collaboratore.

In conformità a quanto previsto in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, di cui Parte Terza, Cap. 11, della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, contestualmente alla presente Policy, con la quale la Banca formalizza e adotta i principi e le regole applicabili alle operazioni con Soggetti Collegati, è stato redatto il "Regolamento delle procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti d'interesse" in cui sono disciplinate le procedure deliberative applicabili all'esecuzione di operazioni nei confronti dei Soggetti Collegati.

2.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, richiedono il coinvolgimento di una pluralità di Organi e Funzioni aziendali, relativamente ai quali, di seguito, si riportano i principali ruoli e responsabilità.

2.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione della presente Policy e degli indirizzi per la relativa applicazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce il livello di propensione al rischio inerente le operazioni con Soggetti Collegati, coerente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca, fissando il limite massimo complessivo di esposizione, in rapporto ai fondi propri, verso la totalità dei Soggetti Collegati;
- definisce la soglia di attenzione rispetto al limite complessivo di esposizione verso i Soggetti Collegati, oltre la quale adottare specifiche misure e tecniche di attenuazione del rischio;
- approva le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio definiti;
- approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a propria conoscenza e, nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- assicura che vengano allocati in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle relative esposizioni;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso Soggetti Collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con Soggetti Collegati nel rispetto dei poteri delegati e delle disposizioni contenute nel "Regolamento delle procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitto di interessi" e nel "Regolamento del Credito".

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Indipendenti sono designati ad intervenire nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con Soggetti Collegati, svolgendo un ruolo di valutazione, supporto e proposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, nel suddetto Regolamento e nella presente Policy. In caso di operazioni di maggiore rilevanza gli Amministratori Indipendenti sono interessati già nella fase istruttoria e hanno facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per il Banco.

2.2. Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, in quanto organo di gestione nell'ambito della delega ricevuta, fornisce supporto al Consiglio di Amministrazione nell'adozione delle misure attuative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

2.3. Direttore Generale

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con Soggetti Collegati, secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- propone al Consiglio di Amministrazione il livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con Soggetti Collegati, la relativa soglia di attenzione;
- propone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- propone al Consiglio di Amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- definisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con Soggetti Collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- definisce le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso Soggetti Collegati;
- è coinvolto nel processo di istruttoria delle operazioni con Soggetti Collegati;
- fornisce supporto agli Amministratori Indipendenti nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con Soggetti Collegati.

2.4. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale può essere coinvolto nella fase deliberativa delle operazioni con Soggetti Collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti definiti.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale delle Funzioni di controllo interne, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività:

- rilascia un analitico, motivato, e vincolante parere sulla complessiva idoneità della presente Policy finalizzata a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni, propedeutico alla relativa adozione della Policy stessa da parte del Consiglio di Amministrazione e in occasione della relativa revisione;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- esprime un parere preventivo per le operazioni di maggiore rilevanza rispetto alle quali gli Amministratori indipendenti hanno espresso parere negativo o condizionato a rilievi;
- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo interno;
- formula osservazioni e proposte agli organi competenti.

2.5. Amministratori Indipendenti

Agli Amministratori Indipendenti è attribuito il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito dalle Disposizioni di Vigilanza.

In particolare, ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

2.6. Le Funzioni aziendali coinvolte

Nell'ambito del processo di governo e controllo delle operazioni con soggetti collegati sono coinvolte le seguenti Funzioni aziendali:

- **Unità organizzative proponenti:** diverse a seconda del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'operazione con Soggetti Collegati;
- **Nucleo Pianificazione e Segreteria Istituzionale:** gestisce il perimetro dei Soggetti Collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i medesimi Soggetti Collegati;

- **Nucleo Segreteria Fidi:** gestisce il censimento dei Soggetti Collegati nel sistema informativo, curando i relativi collegamenti;
- **Nucleo Amministrazione:** cura le segnalazioni delle attività di rischio e delle operazioni verso Soggetti Collegati alla Banca d'Italia con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
- **Risk Management, Funzione di Conformità e Funzione di Internal Audit:** attori coinvolti nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche adottate.

3.0 IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

3.1 Censimento dei Soggetti Collegati

Stante che per "Soggetti Collegati" s'intende l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi, ai sensi delle Disposizioni, la Banca deve censire le Parti Correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuare i relativi Soggetti Connessi anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di rapporti o in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti in essere. A tal fine, le Disposizioni prevedono che i soggetti qualificabili come Parti Correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei soggetti loro collegati.

Al tal riguardo la Banca determina un perimetro di Soggetti Collegati che si compone, in coerenza con la nomenclatura prevista dalla Banca d'Italia, delle due seguenti categorie di soggetti, identificati come potenziali portatori di interessi confliggenti con quelli della Banca:

- *Parti Correlate:* sono soggetti che intrattengono una correlazione con una Banca o un Intermediario Vigilato Rilevante, quali:
 - l'esponente aziendale;
 - il partecipante;
 - il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole.
- *Soggetti Connessi:* sono soggetti che intrattengono una correlazione con l'intermediario per il tramite di una parte correlata, quali:
 - le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;

- o i soggetti che controllano una Parte Correlata (nella fattispecie il partecipante o un soggetto diverso dal partecipante in grado di nominare componenti con funzione gestionale) ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
- o gli stretti familiari (intesi come i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli di quest'ultimo) di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

La Banca si è dotata di una procedura informatica (Daisy) che supporta il censimento dei Soggetti Collegati, consentendo di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché, con riguardo alle attività di rischio, registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo.

L'iter per il censimento dei soggetti collegati adottato dal Banco prevede che il Nucleo Pianificazione e Segreteria Istituzionale, a fronte della nomina/presenza di una nuova parte correlata, provveda a raccogliere la dichiarazione relativa ai Soggetti Collegati per il tramite di uno specifico modulo di dichiarazione ai fini delle normative Soggetti Collegati, art. 136 TUB e art. 2391 Codice Civile, in cui la stessa parte correlata comunica, sotto la propria responsabilità, i soggetti ad esso connessi ¹ (c.d. mappatura ex-ante).

Il modulo di attestazione consente di acquisire le informazioni finalizzate a adempiere, oltre che alle prescrizioni contenute nelle Disposizioni, anche alle normative degli artt. 136 del TUB e 2391 Codice Civile.

Nell'ambito del modulo di attestazione, ai fini della normativa sui Soggetti Collegati, la parte correlata dichiara:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente;
- i soggetti che controllano una parte correlata (limitatamente al partecipante o soggetto diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica), ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli stretti familiari e le entità (società e imprese) da questi controllate;
- gli affini fino al secondo grado².

Il modulo è compilato e sottoscritto dalla parte correlata, con il supporto del Nucleo Pianificazione e Segreteria Istituzionale.

Le informazioni richieste tramite il modulo di attestazione sono considerate necessarie ai fini del censimento in procedura, sulla base delle specifiche funzionali identificate per procedere anche al censimento dei Soggetti Collegati che non risultano al momento della rilevazione clienti della Banca.

In particolare, ai fini del censimento applicativo, per le persone fisiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale.

¹ L'indicazione da parte dell'Esponente dei soggetti a lui riconducibili è un obbligo cui lo stesso non può sottrarsi che deriva dal rapporto con la Banca (alla luce delle Disposizioni, Parte Terza, Cap. 11, della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia).

² Pur non essendo considerati Soggetti Collegati, ai sensi delle disposizioni di Vigilanza la Banca censisce e mantiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Per le persone giuridiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- intestazione;
- partita Iva;
- numero iscrizione CCIAA.

Ricevuti tutti i moduli di attestazione debitamente compilati e firmati, il Nucleo Pianificazione e Segreteria Istituzionale, consegna copia dei medesimi al Nucleo Segreteria Fidi che procede al censimento delle informazioni nella procedura applicativa (Daisy) che supporta la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone anche i collegamenti previsti.

Il Nucleo Segreteria Fidi potrà avvalersi peraltro di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale dei Bilanci, etc.), per integrare le informazioni acquisite dalla parte correlata.

Nella definizione dei collegamenti, il Nucleo Segreteria Fidi dovrà tener conto delle eventuali cointestazioni³ in essere riferite ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste da sopra citato Regolamento delle procedure deliberative e dalla presente Policy.

Il censimento dei Soggetti Collegati avviene non solo ex-ante, come precedentemente descritto, ma anche ex post, ossia in fase di apertura dei nuovi rapporti con clienti non già censiti come Soggetti Collegati relativamente ai quali sia possibile, nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

Nel caso di mappatura ex-post, il Nucleo Segreteria Fidi, procede al censimento delle informazioni nella procedura applicativa (Daisy) che supporta la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati attribuendone i collegamenti con i Soggetti Collegati precedentemente censiti.

Le parti correlate hanno l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto completo e tempestivamente aggiornato per quanto attiene all'individuazione dei soggetti connessi.

Con riferimento all'informativa in merito al censimento nel perimetro dei Soggetti Collegati:

- In caso di mappatura ex-ante, il Nucleo Segreteria Fidi da comunicazione al Nucleo Pianificazione e Segreteria Istituzionale il quale, a sua volta, informa la parte correlata ed, eventualmente per il tramite di questa, i relativi soggetti connessi;
- In caso di mappatura ex-post, il Nucleo Segreteria Fidi da comunicazione al Nucleo Pianificazione e Segreteria Istituzionale che, a sua volta, informa i Soggetti Collegati rilevati ex-post, nel momento in cui sono instaurati con essi rapporti, del loro eventuale censimento nel perimetro dei Soggetti Collegati. Il Nucleo Pianificazione e Segreteria Istituzionale una volta accertata con la parte correlata la connessione con il soggetto rilevato ex-post, informa la parte correlata e fa sottoscrivere alla parte correlata la dichiarazione opportunamente aggiornata.

3.2 Aggiornamento del perimetro dei Soggetti Collegati

Per il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalle Disposizioni è necessario tenere costantemente

³ Ai fini della presente Politiche, si considerano le cointestazioni nelle quali almeno un soggetto cointestato è allo stesso tempo soggetto collegato.

aggiornato il perimetro dei Soggetti Collegati della Banca.

A tale proposito, è responsabilità di ogni singola parte correlata comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possano comportare modifiche al perimetro dei Soggetti Collegati. In particolare, lo stesso deve comunicare le variazioni ovvero le necessità di integrazioni alle informazioni rilasciate.

Con frequenza almeno annuale il Nucleo Pianificazione e Segreteria Istituzionale provvederà a richiedere alle parti correlate di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere una dichiarazione di conferma o aggiornamento.

Il Nucleo Segreteria Fidi provvede a censire nel sistema informativo le informazioni oggetto di variazione.

4.0 IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

4.1. Perimetro delle operazioni rilevanti

Coerentemente con le Disposizioni e come disciplinato anche nell'ambito delle Procedure deliberative, si definisce operazione con Soggetti Collegati qualunque transazione compiuta dalla Banca che comporti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo. Sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- finanziamenti attivi;
- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra- giudiziali;
- operazioni su partecipazioni;
- acquisti di beni;
- operazioni su immobili;
- operazioni di raccolta diretta (certificati di deposito, time deposit, depositi vincolati, pronti contro termine, obbligazioni di propria emissione);
- finanza per la clientela;
- contratti/accordi intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- servizi finanziari/di pagamento;
- servizi accessori;
- assunzione del personale.

Le operazioni di cui all'elenco, in linea con quanto previsto dalla normativa e disciplinato dalle Procedure possono essere classificate nel seguente modo:

Operazioni di maggiore rilevanza	Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni il cui controvalore, in rapporto ai fondi propri della Banca, sia superiore alla soglia del 5%.
Operazioni di minore rilevanza	Si considerano operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con Soggetti Collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza.
Operazioni ordinarie	Sono da considerarsi operazioni ordinarie le operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni standard o equivalenti a quelle di mercato o in linea con quelle applicate ai dipendenti.
Operazioni di importo esiguo	Costituiscono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore unitario non ecceda l'importo di € 250.000

Possono essere esentate dall'applicazione procedurale quelle operazioni di importo unitario sino alla soglia di 250.000 euro (per banche con fondi propri inferiori a 500 milioni di euro, per le altre la soglia si innalza a 1.000.000 euro), definite "esigue". L'obiettivo della disposizione è "alleggerire" le incombenze amministrative per operazioni ritenute non in grado di pregiudicare il livello di stabilità dell'intermediario. Rimangono applicabili le procedure per le operazioni di maggiore rilevanza (quindi superiori al 5% dei fondi propri) e di minore rilevanza (superiori alla soglia delle esigue ed inferiori al 5% dei fondi propri).

4.2. Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza

Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore, in rapporto ai fondi propri della Banca, sia superiore alla soglia del 5%, applicabile in funzione della tipologia di operazione considerata.

Ai fini della determinazione del parametro si applicano i criteri definiti nell'allegato A alle Disposizioni e richiamati nel testo delle Procedure deliberative adottate. A riguardo si evidenzia che la Circ.285, Parte III Cap. 11, nell'ambito della definizione relativa alle operazioni di maggiore rilevanza, precisa che in caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il valore delle stesse ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

La declinazione operativa del concetto di cumulo di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario presuppone:

- una verifica sul disegno unitario delle operazioni, che potrebbe ritenersi sussistente, laddove tutte riconducibili all'ordinaria attività di gestione dell'impresa, anche indipendentemente dalle forme tecniche di utilizzo (mutui, anticipazioni, crediti firma, ecc.);
- una verifica sulla omogeneità delle operazioni, che potrebbe essere presa in considerazione per discriminare le operazioni di finanziamento da quelle di diversa natura (in primis finanziarie od attinenti alla raccolta);
- una verifica sulla realizzazione dell'operazione da parte dello stesso soggetto collegato (con il dubbio che non debbano cumularsi operazioni riferite a Soggetti Collegati, ma diversi, quali parte correlata ed altri soggetti connessi);
- una verifica temporalmente limitata all'esercizio in corso, ragion per cui operazioni realizzate in esercizi diversi non parrebbero cumulabili, indipendentemente dall'esistenza dei precedenti presupposti.

A titolo meramente esemplificativo:

- linee di credito personali e linee di credito concesse alle aziende dell'esponente aziendale non sono cumulabili in ragione della non coincidenza del relativo *disegno* (inteso come ragione causale dell'operazione, da ritenersi di stampo consumeristico nell'ipotesi del *mutuo abitativo*, di matrice imprenditoriale nell'ipotesi delle *anticipazioni commerciali*) pur in presenza di uno stesso soggetto e all'interno dell'esercizio di riferimento;
- linee di credito concesse a diverse aziende direttamente riconducibili all'esponente aziendale (soggetti connessi) non sono cumulabili solo ove non risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole della concentrazione dei rischi. In tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*;

- linee di credito concesse ad aziende non direttamente riconducibili all'esponente aziendale, ma comunque rientranti nel perimetro dei Soggetti Collegati (ad es. azienda del fratello dell'esponente aziendale), non si ritengono cumulabili solo ove non risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole della concentrazione dei rischi. In tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*.

L'arco temporale di riferimento per tutte le suddette operazioni è limitato all'esercizio, ragione per cui operazioni realizzate in esercizi diversi da parte di Soggetti Collegati vanno cumulate solo all'interno del singolo esercizio di riferimento

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza quelle che, a prescindere dall'importo, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali.

4.3. Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie

All'interno delle operazioni di minore rilevanza trovano collocazione le cd. operazioni ordinarie ovvero quelle operazioni rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni di mercato o standard, che per le proprie caratteristiche oggettive di rischiosità standardizzata, vanno esenti (al pari delle esigue) dall'applicazione delle regole procedurali, salvo il residuale onere di rendicontazione periodica all'amministratore indipendente.

Nel definire le operazioni in oggetto, la banca deve tener conto della riconducibilità all'ordinaria attività e oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla contenuta rilevanza quantitativa ed alla tipologia di controparte.

Con maggior dettaglio, si possono qualificare come operazioni ordinarie le operazioni, diverse da quelle di maggiore rilevanza, che rispettano tutte le condizioni di seguito riportate:

- rientrano nella normale operatività della Banca (quali ad esempio aperture di conto corrente, rilascio di carte bancomat e carte di credito, concessione di finanziamenti, operazione di finanza per la clientela, prestazione dei servizi d'incasso e pagamento, di investimento, di ricezione e trasmissione di ordini, ecc.) per la quale siano previsti un processo/ruoli/ poteri delegati determinati;
- prevedono l'applicazione di un sistema oggettivo di costi e condizioni in linea con quelle normalmente applicate alla clientela (tassi, durata, commissioni, ecc.);
- non hanno importo significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- prevedono l'utilizzo di schemi contrattuali standard normalmente in uso per operazioni della specie.

Le previsioni richiamate trovano applicazione anche con riferimento a operazioni di raccolta indipendentemente dalla forma tecnica, definite con i Soggetti Collegati a condizioni standard, intendendosi tali quelle in linea con le condizioni normalmente applicate (tassi, durata, commissioni, ecc.), tempo per tempo vigenti.

Il suddetto sistema deve essere definito in funzione di costi e condizioni:

- applicate solitamente alla clientela primaria;
- oppure di mercato, ove oggettivamente rilevabili;
- ovvero in linea con quelle applicate ai dipendenti;
- o, infine, determinate sulla base dei valori medi della Banca.

Non sono mai ordinarie le operazioni che non rispettano le condizioni suddette o che per definizione sono di maggiore rilevanza, gli sconfinamenti, gli acquisti, la locazione di immobili, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.

Le Unità organizzative proponenti individuano il carattere di ordinarità dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Esse formalizzano nella proposta di delibera gli elementi che comprovano il carattere di ordinarità evidenziando i necessari riferimenti interni.

5.0 RISCHIO INERENTE LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: LIMITI PRUDENZIALI E LIVELLO DI PROPENSIONE

Per rischio inerente le operazioni con Soggetti Collegati, si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione del Banco a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

Le Disposizioni di Vigilanza fissano precisi limiti alle attività di rischio assumibili nei confronti di Soggetti Collegati, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. I limiti prudenziali sono riferiti all'ammontare complessivo delle attività di rischio verso ciascun insieme di Soggetti Collegati.

Per "attività di rischio", ai sensi della Disposizioni, si considerano le esposizioni nette, come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi. Ai fini della relativa considerazione nell'ambito della verifica dei limiti prudenziali, nel caso di attività cointestate, dove non tutte le controparti soddisfano la definizione di Soggetti Collegati, l'esposizione è ricondotta per l'intero ammontare in capo alla controparte – soggetto collegato. Qualora la Banca sia in grado di dimostrare che in base a specifiche previsioni contrattuali l'obbligazione massima assumibile dalla controparte – soggetto collegato risulti inferiore all'intero importo disponibile, la Banca segnalante può utilizzare tale minore importo.

I limiti in argomento si applicano, pertanto, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi alla medesima. In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni alle attività di rischio si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia nell'ambito della disciplina in tema di concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri. Non sono inoltre incluse le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Sulla base delle Disposizioni, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti previsti nella sottostante Tabella, in rapporto ai fondi propri della Banca.

LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO		
CONTROPARTE	DETTAGLI CONTROPARTE	LIMITE %
Parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi	a) Esponente aziendale	5%
	b) Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	5%
	c) Partecipante diverso da quello <i>sub a e b)</i>	7,5%
	d) Un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali	7,5%
	e) Negli altri casi diversi da quelli di cui sopra	15%
Altra parte correlata e relativi soggetti connessi	f) Esponente aziendale	5%
	g) Partecipante di controllo che sia in grado di esercitare un'influenza notevole	7,5%
	h) Parte correlata che sia: a. un partecipante diverso da quelli <i>sub g)</i> , b. un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali.	10%
	i) Negli altri casi diversi da quelli di cui sopra	20%

In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono l'appetito al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con Soggetti Collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa e nelle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

La Banca individua, pertanto, gli elementi che caratterizzano il proprio orientamento nell'assunzione e gestione del rischio. In particolare, definisce una propria complessiva propensione al rischio in termini di misura massima delle attività di rischio verso Soggetti Collegati, ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati.

Tale livello viene definito con cadenza annuale con delibera del Consiglio di Amministrazione considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sui fondi propri della Banca e si affianca ai limiti prudenziali previsti dalla normativa. Nel corso della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione determina, inoltre, una soglia di attenzione (di seguito "soglia di allerta") rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti di Soggetti Collegati, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio, o eventualmente le ulteriori misure che la Banca ritiene più opportune.

Si riporta nella seguente tabella una sintesi dei limiti applicati dalla Banca alle operazioni con Soggetti Collegati.

Descrizione	Limite
Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti del complesso dei Soggetti Collegati della Banca.	25% dei fondi propri
Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti del complesso dei Soggetti Collegati della Banca (soglia di allerta).	18% dei fondi propri
Operazioni di acquisto di beni e servizi (compresa la locazione passiva di immobili).	150.000 euro su base annua

Il rispetto dei limiti sopra richiamati non fa venire meno l'esigenza che la Banca proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

In coerenza con il livello di propensione al rischio definito e in conformità con le Disposizioni di Vigilanza, la Banca individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere limitata o assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi.

In particolare, in aggiunta agli ordinari riferimenti del processo del credito, devono essere assistite da appropriate forme di garanzia le nuove operazioni di finanziamento da accordare a Soggetti Collegati (indipendentemente dai singoli limiti), allorquando il totale delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati risulti prossimo alla soglia di allerta definita dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prestatore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

In fase istruttoria dovrà quindi essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un adeguato strumento di mitigazione del rischio. Le garanzie acquisite inoltre devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita, ovvero qualitativamente e quantitativamente adeguate alla tipologia ed all'entità dell'affidamento.

In caso di superamento dei limiti prudenziali nei confronti di un gruppo di Soggetti Collegati o di superamento del limite complessivo di rischio definito è vietata la concessione di nuove attività di rischio, né sono consentiti sconfinamenti.

6.0 IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Il processo di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati si articola nelle fasi di seguito descritte.

6.1. Verifica soggetto collegato

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, l'Unità organizzativa proponente verifica, sulla base delle informazioni disponibili all'interno del sistema informativo, che la controparte sia un soggetto collegato rispetto al quale, quindi, risulti applicabile la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con Soggetti Collegati.

6.2. Verifica dei limiti di rischio

Con riguardo all'operatività che comporta assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati, la Funzione Risk Management verifica preventivamente, con il supporto del Nucleo Pianificazione e Segreteria istituzionale il rispetto dei limiti definiti nel presente documento.

Tale verifica, supportata dall'apposita procedura applicativa, viene condotta sulla base della posizione di rischio in essere all'ultima data di produzione della relativa elaborazione, opportunamente modificata in funzione degli eventi successivi a tale data e tenuto conto dell'incremento determinato dal valore delle nuove attività di rischio inerenti all'operazione in analisi e delle eventuali forme di mitigazione dello stesso.

Nel caso in cui il controvalore dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti del medesimo gruppo di Soggetti Collegati, comporti il mancato rispetto dei limiti definiti, l'operazione non potrà essere eseguita. L'operazione, parimenti, non potrà essere eseguita anche qualora la stessa determini il superamento del limite complessivo definito dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al complesso delle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

In tale circostanza, la Funzione Risk Management informa tempestivamente il Direttore Generale dell'impossibilità di eseguire l'operazione, predisponendo un report in cui sono riepilogati i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione stessa.

6.3. Classificazione dell'operazione

Nel caso di operazioni che rispettano i limiti prudenziali ovvero per le quali non è prevista la verifica dei limiti di rischio, l'Unità organizzativa proponente:

- verifica se l'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB e/o 2391 del Codice Civile, accertando, con il supporto del sistema informativo, se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale articolo;
- verifica se l'operazione possa essere considerata "esigua" e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure;
- constata se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato;
- nel caso in cui l'operazione non sia di maggiore rilevanza, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria, e pertanto anch'essa esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure.

Al termine dell'istruttoria il Nucleo Istruttoria Crediti inserisce in procedura l'operazione.

7.0 I PROCESSI DI CONTROLLO

7.1. Il monitoraggio dei limiti di rischio

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti nel presente documento, assume rilevanza la corretta quantificazione delle attività rischio connesse alle transazioni effettuate con Soggetti Collegati.

L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo.

La Banca, pertanto, adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In tale contesto, la Funzione Risk Management:

- supporta il Direttore Generale nella proposta al Consiglio di Amministrazione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con Soggetti Collegati, nonché dei limiti definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Direttore Generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio e dei singoli limiti prudenziali;
- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, monitorando nel continuo il mantenimento del rischio complessivamente assunto in coerenza con la propensione definita dal Consiglio di Amministrazione, il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nel presente documento;
- elabora apposita reportistica direzionale;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

In particolare, la Funzione Risk Management ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento, con particolare riferimento anche alla soglia globale di alert individuata.

Con riferimento alle attività di rischio, il grado di assorbimento patrimoniale per gruppo di Soggetti Collegati è aggiornato a livello applicativo su base trimestrale in funzione dei dati relativi ai rapporti o parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale dei Grandi Rischi.

L'attività di monitoraggio condotta dalla Funzione Risk Management è oggetto di apposita reportistica, con cadenza trimestrale, nei confronti del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione, anche al fine di consentire, nel caso di superamento della soglia di allerta globale prevista per le attività di rischio, l'adozione di adeguate misure a riguardo, ivi inclusa l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare ai Soggetti Collegati.

Fermo restando il ruolo del Responsabile della Funzione Risk Management, è comunque compito di ciascuna Unità organizzativa coinvolta nel processo attinente operazioni con Soggetti Collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta ai suddetti presidi, all'interno della Banca viene adottata ogni ragionevole misura per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei Soggetti Collegati.

7.2. Superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti verso i Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di Soggetti Collegati, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei

Soggetti Collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sottostanti dovranno essere ricondotte entro i limiti prefissati e nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Funzione Risk Management predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro. Esso dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.

Il Piano di rientro è trasmesso dal Nucleo Pianificazione e Segreteria Istituzionale a Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

7.3. Il ruolo delle Funzioni di Conformità e di Internal Audit

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati, un ruolo significativo è attribuito alle Funzioni di Conformità e di Internal Audit.

La Funzione di Conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. In particolare, la Funzione di Conformità:

- valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca;
- fornisce consulenza ed assistenza agli Organi Aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui Soggetti Collegati;
- presenta agli organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

La Funzione di Internal Audit valuta la complessiva funzionalità, efficienza ed efficacia dei processi di controllo adottati dal Banco. In particolare:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie ai Nucleo competenti, al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale;
- suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il piano annuale definito.

8.0LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE

8.1. Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile

Con riguardo alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli amministratori e dei sindaci della

Banca, ove non risultassero attuabili le procedure sancite ai sensi dell'art. 136 TUB e della Circolare 285/13, rileveranno le prescrizioni normative di cui all'art. 2391 del Codice Civile.

Tale circostanza potrebbe verificarsi in occasione di operazioni, la cui competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione, che vedono il coinvolgimento di soggetti riconducibili agli amministratori e sindaci o rispetto ai quali si ravvisa un interesse da parte dei citati esponenti, ma non censiti nel perimetro dei Soggetti Collegati individuato ai sensi delle Disposizioni ovvero esclusi dall'applicazione dell'art. 136 TUB.

In particolare, l'art. 2391 del c.c. prevede che ogni operazione ovvero ogni fatto oggetto di una decisione sociale nella quale esiste o potrebbe essere ravvisato un interesse dell'Amministratore della Banca determina una fattispecie di interessi degli Amministratori.

Gli Amministratori sono, quindi, i soggetti che possono essere coinvolti in una situazione di conflitto di interessi con la Banca, sia quando è coinvolto l'interesse dello stesso Amministratore sia quando è coinvolto l'interesse di un terzo di cui si possa ritenere portatore l'Amministratore stesso, cioè quando si possa presumere che egli sia portato inevitabilmente a tutelare il terzo per ragioni di natura:

- economica (ad esempio, Amministratore o Sindaco revisore di società, terzo debitore/creditore dell'Amministratore);
- familiare (ad esempio, parenti e affini);
- affettiva (ad esempio, amici stretti);
- professionale (ad esempio, soggetti in favore dei quali l'Amministratore svolge un'attività professionale in forma sistemica).

Dal punto di vista dei casi che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 2391 c.c. sono da considerare quanto meno:

- le obbligazioni intercorrenti con le società presso le quali gli Amministratori ed i Sindaci svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché le società controllate e controllanti delle medesime;
- i parenti oltre il secondo grado nonché gli affini oltre il secondo grado degli Amministratori e Sindaci, comprese le società o imprese controllate dagli stessi parenti e affini;
- le persone fiscalmente a carico degli Amministratori e Sindaci, diverse dagli stretti familiari nonché le società o imprese da queste controllate;
- le società nelle quali gli Amministratori e/o i Sindaci possiedono partecipazioni non di controllo, escluse quindi dal perimetro dei soggetti collegati;
- le società o imprese in cui un Amministratore e/o un Sindaco svolge un incarico da commercialista o incarichi professionali di altro tipo;
- i terzi con cui gli Amministratori e/o i Sindaci siano vincolati da un rapporto di associazione professionale⁴;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario, anche se non l'unico, per il pagamento del debito.

⁴ In questo caso la sussistenza di accordi interni per la ripartizione delle spese e delle entrate potrebbe evidenziare una situazione in cui l'Amministratore e/o il Sindaco sarebbe portato a tutelare l'interesse del terzo a discapito della Banca. Qualora, poi, l'operazione riguardi l'associazione professionale si prefigurerà comunque un interesse dell'Amministratore e/o del Sindaco (art. 136 TUB).

Resta comunque ferma la responsabilità in capo agli Amministratori e ai Sindaci di dare seguito agli obblighi previsti dall'art. 2391 per quanto riguarda altri rapporti in essere che, pur non ricompresi nelle fattispecie sopra riportate, possono configurare potenziali conflitti di interesse. A titolo esemplificativo potrebbero venire in rilevanza le seguenti casistiche:

- gli incarichi professionali, in qualità di commercialista, avvocato o di altro tipo;
- i rapporti di associazione professionale;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario, anche se non l'unico, per il pagamento del debito;
- parenti ed affini oltre il terzo grado;
- partecipazioni inferiori al 20%.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca è tempestivamente informato in merito alle operazioni ricadenti sotto profili soggettivi e oggettivi nei casi di conflitto previsti dal 2391 cc ma che non sono state approvate dal suddetto Consiglio di Amministrazione in quanto delegate ad organi o a personale della Banca di livello gerarchicamente inferiore.

8.2 Gestione della casistica ex. art. 136 TUB

Le operazioni che la Banca pone in essere con componenti rientranti nell'insieme dei Soggetti Collegati in relazione ai rapporti intrattenuti con la Banca che siano anche propri esponenti aziendali ai sensi dell'art. 136 del TUB:

- sono soggette all'iter deliberativo previsto nel citato articolo 136 del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti e parere favorevole di tutti i Sindaci effettivi). Il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale può essere espresso anche in momenti successivo alla deliberazione purché il voto avvenga prima dell'effettivo perfezionamento dell'operazione.

Per siffatte operazioni nel verbale di approvazione devono essere indicate le motivazioni sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione e su convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni.

Al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Direttore Generale deve essere assicurato un flusso informativo periodico su tali operazioni ad opera della Funzione Risk Management.

Ai sensi dell'articolo 136 del TUB, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità dei presenti con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con Parti Correlate.

8.2.1. Ambito soggettivo di applicazione

Sulla base di quanto previsto dalla normativa il perimetro degli esponenti bancari è dato dagli esponenti aziendali della Banca presso la quale rivestono la carica nonché dai soggetti ad essi riconducibili.

8.2.2. Ambito oggettivo di applicazione

L'applicazione dell'art. 136 riguarda obbligazioni di qualsiasi natura e atti di compravendita, rispettivamente, contratte/compiuti direttamente o indirettamente dagli esponenti bancari.

Rientrano, inoltre, in tale ambito di applicazione:

- gli incarichi professionali conferiti agli stessi esponenti;
- le obbligazioni che sono contratte da società controllate dall'esponente aziendale;
- i casi in cui obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:
 - a) società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
 - b) società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario;
 - c) società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista;
 - d) altre società direttamente e/o indirettamente controllate dall'esponente bancario
- le altre obbligazioni "indirette" ovvero identificando le fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto, persona fisica o giuridica, diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. Spetta al Consiglio di Amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'esponente, fermo restando che il mero rapporto di familiarità potrebbe non essere rilevante a tali fini.

Non rientrano, invece, in tale ambito di applicazione:

- i servizi resi agli Amministratori o a terzi loro collegabili a condizioni standardizzate in uso per la clientela;
- i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza, ecc.), resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela;
- alla luce dell'abrogazione dei commi 2 e 2 bis dell'art. 136 TUB, le obbligazioni intercorrenti con le società presso le quali gli esponenti aziendali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché le società controllate e controllanti delle medesime.

8.3 Gestione dei conflitti di interesse del "personale più rilevante"

In aggiunta agli esponenti aziendali identificati nell'ambito dei Soggetti Collegati, potenziali rischi di conflitti d'interesse si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

In tale contesto e, dunque, in aderenza al dettato normativo prudenziale, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione il cd. "personale più rilevante", identificato ai sensi delle politiche di remunerazione e incentivazione.

Ad essi è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte

direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

La Banca ha previsto che, relativamente alle operazioni in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è così strutturata:

- per le operazioni di finanziamento, la competenza a deliberare è in ogni caso del Consiglio di Amministrazione;
- per le altre tipologie di operazione, se rientranti nel concetto di ordinarietà definito dal presente Regolamento, la competenza a deliberare è del Direttore Generale.

Le operazioni concluse in cui risulta coinvolto direttamente o indirettamente il cd. "personale più rilevante" sono oggetto di periodica informativa agli amministratori indipendenti, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale.

9.0 I FLUSSI INFORMATIVI

La Banca si dota di un sistema di *reporting* al fine di consentire agli Organi di Governo e Controllo di sovrintendere all'attuazione della regolamentazione interna.

Nel rispetto delle Disposizioni, è prevista la predisposizione della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni con Soggetti Collegati distinte per tipologia di classificazione delle operazioni e contenente i dati inerenti le operazioni registrate nel periodo, prodotta anche con l'ausilio della procedura informatica dedicata.

Ad integrazione dei flussi informativi specificamente definiti nelle Procedure il Nucleo Pianificazione e Segreteria Istituzionale cura la produzione della seguente reportistica:

- report contenente i dati aggregati delle operazioni ordinarie compiute nell'esercizio, inviati all'amministratore indipendente con frequenza almeno annuale, per consentire un adeguato monitoraggio ai fini di eventuali interventi correttivi;
- report contenente il dettaglio delle operazioni di minore rilevanza concluse nel corso del trimestre di riferimento, predisposto sulla base delle informazioni provenienti dai singoli organi deliberanti, inviato trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- report delle operazioni deliberate dal Direttore Generale a favore del cd. "personale più rilevante", trasmesso al Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile.

La Funzione Risk Management predispose ed invia con cadenza almeno trimestrale al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione apposita reportistica, in cui sono riepilogati gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta sul rispetto dei limiti della soglia di tolleranza al rischio definita.

10.0 LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Le attività di rischio, le operazioni, nonché le operazioni di maggiore rilevanza verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnalatica prudenziale vigente.

Il Nucleo Amministrazione ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnalatici nel rispetto

della normativa di riferimento.

11.0 ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante dell'amministratore indipendente e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Prima dell'approvazione, il documento è sottoposto alla valutazione della Funzione Risk Management che accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati. La Funzione Compliance ha il compito di validare il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali, avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di Soggetti Collegati attualmente rilevati, alla luce dell'operatività della Banca ovvero al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati.

Il documento è sottoposto a revisione in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni rilevanti (es. variazioni della struttura organizzativa), ed è soggetto a controllo quantomeno triennale.